

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRONE** e **FABIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1964

Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della Giunta provinciale e degli assessori provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti in Italia, e recentemente nel Consiglio provinciale di Firenze, è stata sollevata la questione della ineleggibilità ed incompatibilità prevista dall'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale relativamente alla elezione degli impiegati dello Stato a presidente ed assessore provinciale. Trattasi indubbiamente di una norma in aperto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, che tuttavia deve ritenersi tuttora in vigore, per non essere stata mai espressamente od implicitamente abrogata da leggi successive. Con il regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, infatti, si precisava all'articolo 7 che, oltre ai casi previsti dal testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, non potevano essere nominati deputati provinciali coloro che si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 298, ribadendosi, con ciò, la validità delle incompatibilità sancite dall'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915. Né mutamento alcuno venne sancito dello stesso articolo 248 con il decreto legislativo 7

gennaio 1946, n. 1, riferibile, ad onta del più esteso e largo contenuto del suo titolo, esclusivamente alle Amministrazioni comunali e nè diversamente è avvenuto con la legge 8 marzo 1951, n. 122, che ha regolato in modo definitivo le elezioni dei Consigli provinciali.

È ben vero che l'articolo 8 di tale legge stabilisce che « per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per la elezione dei Consigli comunali », ma se ciò è chiaramente riferibile alla elezione dei Consigli provinciali, non altrettanto può dirsi per la elezione del presidente e degli assessori provinciali. Indubbiamente la statuizione dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951 ha dato luogo a contrastanti interpretazioni ed in generale è stata ritenuta applicabile anche per la elezione dei presidenti ed assessori provinciali, ritenendosi, con ciò, implicitamente abrogato l'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. In tali sensi ebbe a pronunciarsi persino il Consiglio di Stato, che con decisione del 4 febbraio 1959, n. 165, 4ª Se-

zione, ebbe a dichiarare che « le cause di incompatibilità nella elezione a presidente della Giunta sono da ritenersi le medesime previste per l'elezione a sindaco, per l'interpretazione logica del rinvio contenuto nell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122; pertanto non è da ritenersi in vigore l'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nè la incompatibilità prevista fra la carica predetta e la qualifica di impiegato dello Stato ». Senonchè, successivamente, lo stesso Consiglio di Stato ed in seduta plenaria, in data 7 marzo 1962 ha deciso in modo completamente diverso, dichiarando che « le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, non si estendono al Presidente del Consiglio e della Giunta provinciale, al quale si applicano

invece le disposizioni dettate con l'articolo 248, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 », e con altra decisione del 10 marzo 1962 ha dichiarato che « le cause di ineleggibilità a deputato provinciale (oggi assessore) previste nell'articolo 248, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano anche al presidente della deputazione (oggi Giunta) ».

Da quanto detto risulta evidente la necessità di stabilire con un'apposita norma, come appunto si fa col presente disegno di legge, l'applicabilità per la elezione del presidente e degli assessori provinciali delle medesime cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la elezione del sindaco, con la conseguente abrogazione espressa, al fine di una maggior chiarezza, dell'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e ciò in omaggio a quanto sancito dall'articolo 51 della nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale è abrogato.

Per la elezione del presidente del Consiglio e della Giunta e degli assessori provinciali si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco dalla legge per la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale.